

Assemblea generale della Corte Militare di Appello

Anno Giudiziario 2018



Intervento

*del Procuratore Generale Militare della Repubblica
presso la Corte Militare di Appello*

Antonio SABINO

Roma, 1 Marzo 2018

Assemblea generale della Corte Militare di Appello

Anno Giudiziario 2018

Intervento

*del Procuratore Generale Militare della Repubblica
presso la Corte Militare di Appello*

Antonio SABINO

Roma, 1 Marzo 2018

INDICE

1	Premessa	1
2	Attività giudiziaria	
2.1	<i>Giudizi penali e conseguenze di natura disciplinare</i>	2
2.2	<i>Attività della Procura Generale Militare</i>	3
2.3	<i>Attività delle Procure Militari</i>	4
2.4	<i>Esposti anonimi</i>	6
2.5	<i>Reati militari più frequenti o di particolare interesse</i>	6
2.6	<i>Reati commessi all'estero</i>	7
3	Organizzazione degli uffici	
3.1	<i>Situazione logistica</i>	10
3.2	<i>Informatizzazione</i>	11
3.3	<i>Personale</i>	12
4	Considerazioni conclusive	12

Saluto alle autorità e ai gentili ospiti.

1. Premessa

L'inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Corte Militare d'Appello costituisce la naturale occasione per fare il punto sulla situazione della giustizia militare, sui suoi problemi e sulle sue prospettive.

Nel tempo, seguendo una sorta di percorso obbligato, si sono susseguite con toni più o meno enfatici o accorati le elencazioni delle disarmonie del sistema e dei possibili scenari di riforma.

Tutto ciò che è stato detto, nella pur fisiologica varietà degli orientamenti, costituisce indubbiamente un cospicuo bagaglio di informazioni, approfondimenti e suggerimenti per un eventuale volenteroso legislatore che avvertisse la necessità di effettuare le scelte che competono alla politica e ben poco, ormai, potrebbe essere aggiunto, salvo ricordare, con Seneca, che nessun vento è favorevole al marinaio che non sa dove andare.

È da dire, però, che si è ormai in vista di uno snodo che richiederà l'effettuazione di scelte non eludibili, i cui effetti si proietteranno inevitabilmente nel futuro e incideranno in misura decisiva sul destino della giustizia militare. In particolare, le carenze nell'organico dei magistrati militari, che si riscontrano presso gli uffici di primo grado, e il loro prevedibile allargamento, dovuto ai pensionamenti attesi nei prossimi anni, comprometteranno in modo radicale il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria.

Il Consiglio della Magistratura Militare recentemente ha chiesto al Ministero della Difesa di procedere a bandire il relativo concorso che, come noto, nella prima fase è riservato ai magistrati ordinari. È evidente che l'attivazione o meno di tale procedura

costituirà un segnale importante per comprendere cosa dovremo attenderci per il futuro della nostra istituzione.

Ciò detto, auspicando con ottimistica fiducia che la rotta prescelta si riveli la più vantaggiosa, soprattutto per il bene delle nostre Forze armate, ritengo non sia più il caso di utilizzare questo breve spazio per ripercorrere sentieri propositivi ormai già ampiamente esplorati, anche se non potrò fare a meno di evidenziare alcune delle più vistose incongruenze dell'attuale normativa.

2. Attività giudiziaria

2.1 Giudizi penali e conseguenze di natura disciplinare

Prima ancora di esaminare nello specifico l'attività degli uffici requirenti, è opportuno offrire in questa sede, come per l'anno passato, un'idea complessiva dell'incidenza dei fatti illeciti all'interno delle istituzioni militari, prendendo in considerazione i provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria militare e da quella ordinaria, che sono comunicati all'Autorità militare per le valutazioni di tipo disciplinare.

Si tratta di dati cortesemente forniti dalla Direzione Generale del Personale Militare e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, ai quali va il mio sincero ringraziamento per la preziosa collaborazione.

- Con riferimento alle Forze armate e all'Arma dei Carabinieri, nell'anno 2017 sono state esaminate dall'Autorità militare 1.144 decisioni, di cui 300 emesse dai giudici militari e 844 da quelli ordinari (nel 2016 l'esame aveva riguardato complessivamente 1.465 atti, di cui 305 emessi dai giudici militari e 1.160 dagli ordinari).

Per i reati giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria, in 277 casi sono stati adottati provvedimenti disciplinari di stato di natura sospensiva o espulsiva, così come distintamente riportato nella tabella allegata.

Negli altri casi, così come correttamente osservato dal Direttore Generale di PERSONMIL, si è trattato o di fatti per i quali la potestà sanzionatoria è stata esercitata dai Comandanti, diretti superiori degli interessati, nell'ambito della

disciplina militare di Corpo, oppure di condotte che non hanno comportato conseguenze sul piano disciplinare, in considerazione della natura dei relativi provvedimenti giudiziari o della carenza di possibili rilievi.

Varie sono le differenze che si riscontrano rispetto ai dati riguardanti l'anno precedente. A fronte di una sostanziale stabilità del numero di sentenze provenienti dai giudici militari vi è stato un significativo calo di quelle provenienti dagli ordinari (circa il 22% in meno); per contro è da evidenziare che il numero di provvedimenti disciplinari di stato, adottati a seguito di reati giudicati dall'A.G.O., è pressoché raddoppiato rispetto al 2016. Complessivamente può dirsi, quindi, che è in riduzione il numero dei soggetti giudicati dal giudice ordinario, ma maggiore è stata la rilevanza disciplinare delle condotte esaminate.

- Per la Guardia di Finanza i provvedimenti giudiziari esaminati sono stati 556: 50 emessi dall'Autorità giudiziaria militare e 506 dall'ordinaria, che hanno condotto alla adozione rispettivamente di 5 e 80 provvedimenti disciplinari di sospensione o perdita del grado per rimozione. Maggiori dettagli sono esposti nella tabella allegata.

È possibile rilevare, rispetto ai dati dell'anno precedente, un aumento significativo sia del numero complessivo delle decisioni esaminate (che nel 2016 erano state 225) sia dei più gravi provvedimenti disciplinari adottati (in tutto 22, sempre nel 2016).

Il quadro che emerge conferma che la maggioranza dei fatti penalmente rilevanti commessi dai militari sono attualmente giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria, il che deve condurre ancora una volta a riflettere sulla coerenza dell'attuale riparto di giurisdizione.

2.2 Attività della Procura Generale Militare

L'andamento degli affari nell'ambito della Procura Generale Militare ovviamente riflette quello degli organi giudicanti di primo e secondo grado, per cui non vi sono particolari osservazioni da svolgere dal punto di vista statistico.

Vale la pena però evidenziare che il lavoro svolto già da alcuni anni è stato ed è improntato ad una rinnovata consapevolezza che l'impugnabilità delle decisioni sia di primo che di secondo grado costituisce, nella dialettica processuale, un veicolo essenziale per il raggiungimento di conclusioni appaganti. È bene ricordare, infatti, che il fine ultimo dell'attività giudiziaria è quello di emettere

sentenze “giuste” e che la celerità con cui si perviene alla definizione del giudizio, pur essendo essenziale per rendere credibile il sistema, non può tradursi nel prendere sommariamente una decisione, qualunque essa sia.

In questa ottica, l’attenzione che è stata e viene tutt’ora dedicata ai provvedimenti sottoposti all’esame della Procura Generale Militare, in vista di un capillare anche se prudente esercizio del potere di impugnazione (di cui ringrazio l’Avvocato Generale dott. Vincenzo Ferrante e gli altri colleghi del mio Ufficio, i sostituti dottori Giovanni Barone, Giorgio Rolando e Giorgio Giustiniani, ai quali va tutto il mio sincero apprezzamento), ha consentito l’innesco di un proficuo confronto tra organi requirenti e giudicanti, con innegabili ricadute positive sul complessivo servizio di giustizia.

2.3 Attività delle Procure Militari

Nell’accingermi a dar conto, sotto il profilo statistico, del lavoro svolto dalle Procure militari, mi sia concesso rivolgere un sentito riconoscimento ai colleghi Procuratori Militari di Verona, Roma e Napoli, dottori Stanislao Saeli, Marco De Paolis e Lucio Molinari, ed a tutti i sostituti, per il prezioso lavoro che svolgono in stretto contatto con la Polizia Giudiziaria Militare e, in particolare, con i Comandanti di Corpo. Ringrazio tutti per la loro non facile azione di controllo di legalità che svolgono a beneficio delle Forze armate.

Assolto questo doveroso quanto gradito compito, si può rilevare che, rispetto ai dati dell’anno precedente, nel 2017 non sono da registrare significative variazioni.

Il numero dei procedimenti a carico di soggetti noti è aumentato nell’ordine di circa il 10%, passando dai 1030 del 2016 ai 1.122 del 2017. Per gli ignoti i procedimenti sono passati da 267 a 283.

Sul territorio sono stati così distribuiti: Verona 461 noti e 75 ignoti; Roma 413 noti e 146 ignoti; Napoli 248 noti e 62 ignoti.

I procedimenti esauriti, esclusi quelli transitati ad altro magistrato dello stesso ufficio a causa di trasferimenti o altro, sono stati 1.389 (erano 1.322 nel 2016) di cui 337 con esercizio dell'azione penale mediante ordinaria richiesta di rinvio a giudizio (120 a Verona, 121 a Roma e 96 a Napoli), 920 con richiesta di archiviazione (335 a Verona, 369 a Roma e 216 a Napoli) e 132 per riti speciali o invio ad altra Autorità giudiziaria o per altre ragioni di carattere processuale (riunioni ad altri procedimenti ecc.).

Il numero dei militari iscritti nel registro degli indagati (mod. 21) è rimasto invece pressoché identico; infatti, nell'anno 2017 vi sono state 1.431 iscrizioni a fronte delle 1.457 del 2016.

Ci troviamo di fronte ad una relativa stabilizzazione quantitativa dei fatti di interesse della giustizia militare, il che può essere attribuito sia al definitivo esaurimento dell'onda lunga seguita all'abolizione del servizio di leva, sia al fatto che il progressivo processo di riassetto organizzativo di Esercito, Marina (escluso il Corpo delle Capitanerie di Porto) e Aeronautica, in termini di riduzione del personale militare, sta entrando in un fisiologico rallentamento, in quanto l'obiettivo, normativamente stabilito, di raggiungere entro l'anno 2024 il numero di 150.000 militari non appare molto lontano.

A ciò si aggiunga che per l'Arma dei Carabinieri, anche a seguito dell'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, e per il Corpo della Guardia di Finanza non sembrano previste variazioni di rilievo rispetto all'attuale consistenza organica

Le segnalazioni qualificate dalle Procure Militari come atti non costituenti notizia di reato sono state complessivamente 2.684 di cui 417 a Verona (312 nel 2016), 728 a Roma (823 nel 2016) e 1.539 a Napoli (1.181 nel 2016). Da notare il numero raggiunto in quest'ultima sede, significativamente superiore rispetto a quello delle altre, soprattutto se confrontato con il numero di iscrizioni a mod. 21.

È un dato le cui cause sono probabilmente da attribuire ad una maggiore propensione diffusa sul territorio a rivolgersi all'Autorità giudiziaria militare anche per vicende non penalmente rilevanti o erroneamente ritenute tali.

Quanto ai tempi di definizione dei procedimenti, la chiusura della fase delle indagini mediante richiesta di rinvio a giudizio avviene mediamente in 262 giorni, mentre per le archiviazioni i tempi si riducono a 121 giorni.

La scheda allegata mostra nel dettaglio i dati riferiti a ciascuno degli uffici di primo grado, le cui significative differenze possono dipendere da contingenti fattori legati alla maggiore o minore complessità delle indagini o a specifiche difficoltà emerse nel loro svolgimento.

Il dato complessivo è però decisamente confortante, anche se devono essere segnalati ancora vari casi di rilevante ritardo, fino a svariati mesi, nell'inoltro della comunicazione di notizia di reato.

2.4 Esposti anonimi

Il numero di esposti anonimi è rimasto sostanzialmente invariato nelle sedi di Verona e Napoli, rispettivamente 158 e 154 pervenuti nel 2017, a fronte dei 150 e 145 del 2016, mentre ha subito una sensibile riduzione nella sede di Roma, che è passata da 329 a 237.

Dalle segnalazioni anonime sono scaturiti, a seguito degli opportuni accertamenti, 23 procedimenti a carico di soggetti noti e 12 a carico di ignoti, prevalentemente per reati contro l'Amministrazione militare.

Inutile ribadire quanto già espresso in passato circa le insidie che si annidano in tale fenomeno.

In questa occasione non si può fare altro che sottolineare ancora una volta l'esigenza che il doveroso e scrupoloso accertamento dei possibili fatti di reato sia condotto con particolare prudenza, unita a buon senso, discrezione e rapidità.

Occorre porre attenzione soprattutto alla salvaguardia dell'immagine dei soggetti coinvolti, i quali vanno messi al riparo dal rischio di indebite propalazioni, dato che gli esposti possono presentare contenuti diffamatori o non corrispondenti al vero.

Sotto tutti questi profili devo dire che il lavoro delle Procure Militari risulta particolarmente apprezzabile.

2.5 Reati militari più frequenti o di particolare interesse

Riguardo alla incidenza percentuale delle varie tipologie di reato, mettendo da parte le numerose iscrizioni collegate a condotte colpose di danneggiamento¹, in relazione alle quali occorrerà procedere ad una ulteriore azione di omogeneizzazione sul territorio

¹ Si tratta di condotte per le quali, nella quasi totalità dei casi, non viene avanzata la necessaria richiesta di procedimento o si accerta la mancanza di profili di colpa.

delle modalità di trattazione, va segnalato che rimane ancora significativo il numero dei reati militari di truffa, che nella quasi totalità sono commessi a danno dell'Amministrazione militare. Infatti, nonostante il cospicuo calo registratosi rispetto all'anno precedente (185 iscrizioni nel 2017 a fronte delle 288 del 2016) resta l'illecito maggiormente presente a livello statistico.

Peraltro alcune travagliate vicende giudiziarie hanno confermato l'esigenza, già rappresentata lo scorso anno, di intervenire sulla normativa che regola i riconoscimenti economici legati ad alcune particolari attività. Mi riferisco, ancora una volta, alle indennità di missione o per servizi particolari e alla retribuzione del lavoro straordinario, dove si annidano i maggiori rischi di condotte fraudolente.

Invariato è rimasto il numero delle iscrizioni per il reato di peculato militare, che è rimasto al numero di 38 casi, mentre si è ridotto da 19 a 15 per il reato di cui all'art. 3 della Legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (violazione di leggi finanziarie, collusione in contrabbando o peculato del finanziere).

Il numero di indagini per reati che coinvolgono la sfera sessuale è stato di modesta entità e ciò costituisce un dato sicuramente positivo.

Permane però l'esigenza di una rivisitazione della normativa attuale che, allo stato, vede la sovrapposizione di diverse fattispecie, sia comuni che militari, con conseguente difficoltà nella qualificazione giuridica dei fatti e nella individuazione della competenza giurisdizionale, fattori che incidono in modo negativo sulla efficacia della tutela, che ne rimane inevitabilmente affievolita.

Analoghe incongruenze si manifestano a causa della mancanza di una fattispecie penale militare che faccia fronte in modo più specifico ai casi di *stalking* che, quando si insinuano in un contesto militare, assumono caratteristiche e forme di manifestazione del tutto peculiari, meritevoli di specifiche previsioni.

2.6 Reati commessi all'estero

Problematiche particolari emergono per il trattamento dei reati commessi all'estero.

Il sovrapporsi nel tempo di norme non adeguatamente coordinate tra di loro determina incertezze interpretative, con conseguenti negative ricadute soprattutto nella fase delle indagini, durante le quali sovente si verificano problemi per qualificazione giuridica del fatto e per la conseguente individuazione della competenza giurisdizionale.

La materia in tempi più o meno recenti è stata affrontata da tre provvedimenti normativi: la Legge 31 gennaio 2002, n. 6, la Legge 27 febbraio 2002, n. 15 - entrambe intervenute a modificare norme del Codice di guerra - e la Legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”.

Il primo aspetto di criticità è rappresentato dalla non omogenea formulazione dei testi normativi nell'individuare i casi di applicazione del codice di guerra o di parti di esso.

Infatti, l'art. 2, lett. a) della Legge n. 6/2002, nel sostituire integralmente il vigente art. 9 del c.p.m.g., dispone in via generale l'applicazione di detto codice, ancorché in tempo di pace, ai “*corpi di spedizioni all'estero per operazioni militari armate*”.

La medesima legge, all'art. 2, lett. d), sostitutivo dell'art. 165 del c.p.m.p., prevede che le disposizioni del Titolo IV del medesimo codice, riguardanti i reati contro le leggi e gli usi della guerra (in sostanza il diritto umanitario), trovano applicazione, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra, in ogni caso di “*conflitto armato*”; la norma, inoltre, precisa che “*per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche*”.

Pochi giorni dopo l'approvazione di tale disposizione, ci si rese conto della possibilità che in svariati casi non avrebbero comunque trovato spazio applicativo le importanti disposizioni di diritto umanitario contenute nel Titolo IV del codice, su molte delle quali la stessa legge era intervenuta allo scopo di adattare ai principi costituzionali e di diritto internazionale. Si decise, quindi, con la Legge n. 15/2002, di estendere la portata del citato art. 165 aggiungendo un ulteriore comma, il terzo, contenente una disposizione di carattere transitorio che così statuiva: “*In attesa di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane*”. Come può notarsi, non vi è più alcun riferimento ai “*corpi di spedizione*”, che è invece contenuto nell'art. 9.

Su tale già complesso assetto normativo è venuta ad inserirsi la Legge n. 145/2016 che, stabilizzando un principio che via via era andato a consolidarsi negli ultimi anni, all'art. 19 prevede in via permanente l'applicazione del codice di pace “*al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni*”. Inoltre, nel definire il suo ambito di applicazione, la medesima legge provvede a precisare all'art. 1, con una formulazione molto complessa ed articolata, non perfettamente sovrapponibile a nessuna di quelle contenute nel codice di guerra, cosa debba intendersi con l'espressione “*missioni internazionali*”².

² Legge 21 luglio 2016, n. 145, art. 1: “*Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite*”.

In ogni caso, ricostruito in tal modo il contesto normativo, si può dire che non sussistono dubbi circa l'esclusione, in via ormai consolidata, dell'applicabilità integrale del codice di guerra per qualsiasi tipo di missione militare all'estero.

Permangono, invece, significative divergenze in ordine alla portata dell'art. 165 c.p.m.g. e, quindi, al raggio di operatività delle disposizioni in materia di diritto umanitario contenute nel titolo IV.

La causa di tali contrasti, oltre alle disomogeneità definitorie già evidenziate, è rappresentata dalla natura transitoria della norma e dalla possibilità di attribuire alla legge 145/2016 il carattere di "*disciplina organica della materia*". Si tratta di un passaggio non trascurabile, perché se tale ultimo quesito dovesse risolversi per l'affermativa, l'art. 165 c.p.m.g. avrebbe perso ogni efficacia, essendo sopravvenuta la condizione risolutiva della sua operatività.

Va ancora rilevato, sempre come causa di incertezza ermeneutica, che la legge n. 15/2002 aveva come obiettivo quello di assicurare che, in caso di opzione legislativa in favore del codice di pace, non rimanessero inoperanti, insieme alle altre disposizioni del codice di guerra, anche quelle riguardanti il diritto umanitario. Tuttavia il raggiungimento di un tale obiettivo sembrerebbe precluso per effetto della Legge 145/2016 la quale, nel momento in cui individua come normativa applicabile alle missioni all'estero il solo codice di pace, di fatto esclude senza eccezione alcuna tutte le disposizioni contenute nel codice di guerra, tra cui vi è anche l'art. 165.

Ci troviamo di fronte, in buona sostanza, ad una sorta di corto circuito normativo, in cui l'interprete, a seconda che privilegi il dato sostanziale rappresentato dalla opportuna o necessaria operatività, per effetto dell'art. 165 c.p.m.g., del Titolo IV dello stesso codice (contenente le disposizioni in materia di diritto umanitario), ovvero che guardi più al profilo formale legato alla lettera della Legge 145/2016, che impone l'applicazione del solo codice di pace, può effettuare scelte tra di loro divergenti, anche se parimenti credibili, con tutto ciò che ne consegue in termini di incertezze e farraginosità nello svolgimento dell'attività giudiziaria.

(ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell'Unione europea, nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, è consentita, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale."

3. Organizzazione degli uffici

3.1 Situazione logistica

La situazione logistica degli uffici giudiziari militari requirenti si presenta alquanto variegata e, pur essendo nel complesso soddisfacente, non è scevra da problematiche peculiari per ciascuna sede.

La Procura Generale è sistemata in modo adeguato, considerato anche che nella sede di Palazzo Cesi sono stati acquisiti alcuni locali precedentemente adibiti ad alloggio di servizio e sono in programma lavori di adeguamento dell'impianto elettrico.

Presso la sede di Verona sono state avviate le procedure per un riassetto complessivo dei locali in uso, che versavano in uno stato non più accettabile. Sono stati inoltre resi disponibili dall'Amministrazione della difesa altri locali contigui che consentiranno una sistemazione complessivamente più decorosa.

La sede di Napoli presenta alcune criticità legate alla complessità dell'infrastruttura. Peraltro è in attesa di perfezionamento il progetto di trasferimento in altra sede degli archivi, attualmente contenuti in locali tenuti in locazione, ma le procedure risultano alquanto rallentate per problemi di natura prevalentemente burocratica, che sarebbe conveniente superare mediante una più intensa sinergia tra i vari organi coinvolti.

Quanto alla sede di Viale delle Milizie a Roma, è noto che è in programma il passaggio della Caserma Manara al Ministero della Giustizia ed è in corso lo studio per la individuazione di una nuova dislocazione del Tribunale e della Procura Militare, attualmente ivi ubicati. Tengo a ribadire in questa sede, però, che, tale restando il progetto, il trasferimento dovrà avvenire in maniera da non compromettere la continuità del servizio.

Per il momento, comunque, non si segnalano particolari difficoltà, se non per la conservazione del materiale cartaceo che, nonostante gli interventi di razionalizzazione e ripristino delle scaffalature, potrebbe essere compromesso a causa dell'elevato tasso di umidità dei locali ove è attualmente conservato.

3.2 Informatizzazione

Dal punto di vista degli apparati hardware, gli uffici requirenti sono in condizioni soddisfacenti, anche se si segnala ancora qualche esigenza di sostituzione di apparecchiature obsolete.

In tutte le sedi è attivo il collegamento alla rete DIFENET e sono in uso il protocollo informatico ADHOC e il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze del personale. Risultano, inoltre, attivate una vasta gamma di applicazioni informatiche per il soddisfacimento delle varie esigenze, da quelle di studio e ricerca a quelle di tenuta del materiale bibliografico.

Il programma di gestione del processo penale militare SIGMIL è in uso in tutte le tre Procure Militari, però non ha ancora trovato applicazione presso gli uffici di secondo grado.

La materia è seguita direttamente dal Consiglio della Magistratura Militare e dall'Ufficio per i Servizi Informativi Automatizzati costituito presso di esso, ai quali mi rivolgo perché, grazie anche ai competenti organi tecnici del Ministero della Difesa, il sistema possa essere finalmente implementato nella sua configurazione completa.

Nell'ambito del processo di informatizzazione va segnalato il lavoro di digitalizzazione dei fascicoli relativi ai procedimenti per crimini di guerra, avviato presso la Procura Militare di Roma e destinato, secondo il progetto, ad allargarsi anche alle altre sedi. Giusto riconoscimento per l'iniziativa va tributato al procuratore De Paolis, che ne è stato il promotore, a tutto il personale attivo in questo lavoro, al Consiglio della Magistratura Militare, che ha operato per assicurare la necessaria copertura finanziaria, trovando disponibile ascolto nei competenti organi del Ministero della Difesa e all'Agenzia Industrie Difesa, che ha cooperato in misura altamente significativa.

Si tratta di un lavoro di vaste dimensioni che solo per la sede di Roma riguarda centinaia di faldoni. Al momento sono stati scansionati 60 metri lineari di documentazione cartacea.

È prevista anche l'implementazione di un sito web, che consentirà non solo la conservazione nel tempo di un compendio documentale di sicuro interesse storico, ma anche la sua agevole fruibilità a beneficio degli studiosi e di tutti coloro che riterranno di

approfondire la conoscenza di quei tragici eventi, attingendo informazioni dagli atti giudiziari e dalle fonti processualmente utilizzate.

3.3 Personale

Come in tutte le istituzioni la struttura portante anche per la giustizia militare è rappresentata dal personale.

Già si è detto dei vuoti nell'organico dei magistrati.

Quanto alla consistenza del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie la situazione è variegata e se può dirsi soddisfacente in alcuni uffici, in altri vi sono carenze, soprattutto con riguardo a talune figure professionali, che necessitano di essere ripianate.

In ogni caso, questa è la sede per esprimere a tutti coloro che operano nella giustizia militare, sia civili che militari, un sincero tributo ed un ringraziamento sentito, perché assicurano un servizio di alto livello, attento alle esigenze degli utenti e nella costante consapevolezza che alle tensioni e alle sofferenze che accompagnano inevitabilmente protagonisti e comprimari del processo penale non deve aggiungersi anche il disagio per il cattivo funzionamento degli apparati.

4. Considerazioni conclusive

Più volte in questi giorni è stato ricordato che nel 2018 cade l'anniversario di due eventi che hanno segnato la storia del nostro paese: i 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione e gli 80 anni dall'approvazione delle leggi razziali ad opera del regime fascista. Entrambi, sia pure collocandosi in posizioni diametralmente opposte, ci inducono a riflettere sulle radici culturali del nostro

vivere civile e, in particolare, sul tema dei diritti fondamentali della persona.

E allora, nel doveroso e, direi, devoto tributo che siamo chiamati a rendere sia a coloro che hanno sofferto l'infamia della persecuzione razziale sia ai Padri Costituenti, per la preziosa eredità di valori che ci hanno lasciato e che siamo tenuti a custodire e attualizzare, vorrei svolgere qualche riflessione prendendo spunto dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 215, del 12.10.2017 che ha riconosciuto la perdurante legittimità del reato di ingiuria militare di cui all'art. 226 c.p.m.p., nonostante l'abrogazione del corrispondente reato previsto dal codice penale all'art. 594, e la sua riconfigurazione in illecito civile, disposta con il D. Lgs. n. 7/2016.

Si tratta di una decisione che induce a proseguire nella incessante ricerca per un verso di un efficace inquadramento sostanziale dei diritti della persona e, per altro verso, del senso di una legislazione penale specifica per gli appartenenti alle Forze armate, calibrata sul ruolo che esse sono chiamate a svolgere negli attuali scenari sia interni che internazionali.

Utilizzando questo doppio angolo visuale, è opportuno considerare come, a partire dal secondo dopoguerra, il tema dei diritti umani, anche se tra mille difficoltà e molte ombre, sia divenuto comunque centrale nella coscienza dei popoli, e ciò è derivato dalla consapevolezza, acquisita e sedimentatasi a seguito delle tragedie dei due conflitti mondiali, che l'umanità poteva e può salvarsi solo se è in grado di riconoscere in un comune sostrato di valori etici la chiave necessaria a prevenire il ripetersi delle tristi esperienze del passato.

Tecnicamente è stata seguita la strada di una progressiva "giuridicizzazione" dei diritti umani, accompagnata dallo sviluppo di istituzioni destinate alla loro protezione.

Ovviamente in questa sede possiamo solo tenere sullo sfondo il tema delle innegabili influenze che le differenze culturali, anche interne ai sempre più complessi e disomogenei agglomerati sociali, esercitano sulla configurazione sostanziale di tali diritti; così come possono essere solo sommariamente ricordati per un verso i dubbi diffusamente percepiti sulla reale capacità delle istituzioni preposte di fornire a quei diritti una efficace tutela e, per altro verso, i pur cruciali problemi, che massimamente interessano il mondo militare, legati ai criteri di individuazione della tipologia di violazioni che possano giustificare interventi di *enforcing* militare.

Nel tentativo di individuare un nucleo fondante, una sorta di denominatore comune per dare corpo ad una concezione dei diritti umani che sia in grado di aspirare, almeno in via tendenziale, alla dimensione dell'universalità, credo possa affermarsi che la “*dignità*” della persona, da riconoscere in egual misura a tutti gli individui per il solo fatto di appartenere alla specie umana, sia l'unico valore che possa soddisfare credibilmente una tale aspirazione, pur nella consapevolezza della varietà di significati che il concetto è venuto ad assumere nel tempo a seconda delle diverse impostazioni filosofiche o religiose.

Sta di fatto che, lo si voglia intendere come vero e proprio assioma o solo come postulato, ad esso non è dato rinvenire alcuna alternativa altrettanto efficace almeno dal punto di vista potenziale.

Non a caso, ad esempio, la dignità dell'uomo viene evocata come valore cardine nell'art. 3 della nostra Carta costituzionale, nell'art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nota anche come “Carta di Nizza”.

Lo stesso Papa Francesco, naturalmente in una prospettiva strettamente legata al messaggio cristiano, ha di recente affermato nel discorso tenuto l'8 gennaio 2018 ai membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, che “*parlare di diritti umani significa anzitutto riproporre la centralità della dignità della persona*”.

L'efficacia valoriale della dignità della persona, comunque la si voglia intendere, sta nella sua vocazione alla concretezza: essa non ha nulla dell'astrazione concettuale, e la sua affermazione, che sia legata solo alla appartenenza del singolo individuo alla specie umana o che si carichi di ulteriori significati derivanti dal collegamento dell'uomo alla sfera del divino, impone come logica conseguenza che il suo inveroamento si attui nel mutuo riconoscimento della parità ontologica di tutti gli uomini e, quindi, in uno spirito di solidale fratellanza tra persone e tra popoli, condizione essenziale per una pacifica convivenza e, quindi, per lo svolgimento di un discorso propositivo e non solo difensivo sui diritti umani, che affondi le proprie radici nel solido terreno di una potenziale condivisione di respiro planetario.

Fissati in tal modo questi principi, credo si possa affermare che le Forze armate nel loro insieme costituiscano una delle più importanti agenzie cui è affidato il compito di assicurare la salvaguardia dei diritti umani, nella accezione sostanziale qui evocata, e ciò sia nell'ambito delle missioni fuori area, pur nel contesto degli obiettivi geopolitici di interesse nazionale, che nelle operazioni a tutela della sicurezza interna.

Un tale compito, peraltro, nel complessivo dispiegarsi strutturale ed operativo dell'apparato militare italiano, può esplicarsi in varie forme, in quanto può declinarsi, a seconda dei casi, o come obiettivo da perseguire, in chiave di stabilizzazione, a favore delle popolazioni locali negli interventi in aree di crisi, o come azione a sfondo prettamente umanitario per il salvataggio e la protezione di soggetti in difficoltà (si pensi alle operazioni nel Mar Mediterraneo nel contesto degli epocali fenomeni migratori in atto da anni) o ancora come limite invalicabile nell'uso della forza delle armi, ovvero come presidio di sicurezza per i cittadini o principio regolatore dei rapporti interni tra gli stessi appartenenti alle Forze armate ... e l'elenco potrebbe ancora continuare, coinvolgendo, in ultima analisi, tutto l'insieme della realtà militare.

Il rispetto della dignità della persona umana viene quindi a costituire la piattaforma etico-morale su cui le nostre istituzioni militari sono chiamate a poggiare saldamente le proprie strutture portanti.

Peraltro, si può dire che il tema della dignità della persona, come una sorta di fiume carsico, viene ad alimentare le sorgenti del diritto (di tutti i diritti) e il suo disconoscimento costituisce a tutti i livelli l'origine più o meno remota di ogni forma di ingiustizia e di conflitto.

Si tratta, quindi, di un tema con cui tutti gli operatori di giustizia devono quotidianamente confrontarsi e che riguarda ancor più da vicino chi è chiamato a rendere un servizio giustizia funzionalmente volto al controllo di legalità in ambito militare, ossia all'interno di apparati istituzionali che, in un contesto costituzionale che rifiuta la guerra come strumento di soluzione delle controversie, trovano la loro sostanziale legittimazione nel perseguimento del fine ultimo della tutela dei diritti dell'uomo.

E allora, la sentenza della Corte Costituzionale che ho prima citato si colora di sorprendenti implicazioni che possono andare molto al di là dello specifico *thema decidendum* e di come esso di fatto sia stato affrontato nella citata sentenza.

Infatti, l'onore e il decoro, ossia i beni giuridici tutelati dal reato di ingiuria di cui all'art. 226 del codice penale militare di pace, non sono altro che particolari manifestazioni della dignità della persona.

Questo, infatti è un concetto che trova riscontro non solo nella giurisprudenza, che lo usa spesso per valutare la portata ingiuriosa delle espressioni o degli atti rivolti contro la persona offesa, ma anche nella testuale formulazione della parte precettiva dei reati di insubordinazione e abuso di autorità mediante ingiuria, i quali utilizzano, tra gli altri, proprio il termine "*dignità*" per descrivere il bene giuridico protetto.

Quando la Corte àncora la decisione: "*oltre che all'esigenza di tutela delle persone in quanto tali, anche all'obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle stesse*", fa quindi una precisa scelta di campo, nel senso di ritenere che all'interno delle Forze armate il rispetto della dignità umana, riconosciuto come radice dei diritti della persona, deve essere salvaguardato come valore che trascende il livello privatistico dei rapporti interpersonali (a cui è stato relegato nella legislazione comune dalla riforma adottata con la D.Lgs. n. 7/2016), per elevarsi ad elemento strutturale dell'organizzazione militare, meritevole di specifica rilevanza penale, alla luce delle peculiari finalità di rango costituzionale perseguite.

Il riconoscimento della compatibilità costituzionale del reato militare di ingiuria anche al di là della riconducibilità dei fatti al servizio e alla disciplina, non solo definisce i margini di legittimazione per il legislatore nello stabilire un trattamento differenziato per i soggetti in armi, ma pone in evidenza che l'onore e il decoro sono beni che nei rapporti tra militari assumono un rilievo ulteriore, che li rende meritevoli di tutela penale.

A ben vedere, si tratta di un totale ribaltamento di prospettiva: la specialità della legislazione penale militare, spesso vista in modo critico come causa di separatezza e di compressione di diritti, diventa strumento perché proprio i diritti, e quelli fondamentali in particolare, trovino piena realizzazione per un verso nella esemplarità di un'organizzazione pienamente rispettosa della dignità della persona e, per altro verso, nella compattezza ed efficienza di un apparato fedele anche al proprio interno al senso della *mission* che la Costituzione gli affida.

Anche i tipici reati contro il servizio e la disciplina, la cui concreta carica di offensività è percepita in misura sempre più affievolita, se visti nella loro funzione portante di un assetto organizzativo orientato verso la tutela di diritti fondamentali, assumono una coerente e comprensibile collocazione nel panorama delle condotte penalmente rilevanti.

È chiaro, a questo punto, che la legge penale militare e il ruolo di chi è chiamato a qualsiasi titolo ad applicarla si proiettano in un orizzonte di senso che supera i limiti di una malintesa graduatoria tra reati più o meno gravi, e ritrova nella tutela della dignità della persona umana, anche e, direi, soprattutto quando veste l'uniforme, la ragione ultima di ogni sua azione.

Ed è altrettanto ovvio che una chiara percezione della dignità della persona, nella sua dimensione di principio fondamentale e irrinunciabile, riverbera i propri positivi effetti anche sul concreto svolgimento del servizio di giustizia e di giustizia militare in particolare, rivelandosi come la bussola che consente di trovare il difficile punto di equilibrio tra i principi del garantismo, il rigore connaturato all'applicazione della legge penale e le esigenze del contesto militare.

Il magistrato, soprattutto quello del pubblico ministero, è chiamato a compiere il massimo sforzo perché, nella doverosa ricerca della verità, sappia interpretare il proprio ruolo al servizio della giustizia, guidato dalla consapevolezza che il rispetto della dignità della persona umana deve costituire il valore cardine del suo

agire quotidiano. Si troverà così al riparo dai condizionamenti di una società i cui meccanismi relazionali e di comunicazione sembrano relegare tutto e tutti in una dimensione di mera apparenza e sarà in grado di arginare le possibili devianze dell'attività giudiziaria, sempre soggetta al rischio di deragliare verso inaccettabili forme di strumentalizzazione della persona.

Questa consapevolezza ci ispiri nel cammino che ci attende in questo prossimo anno giudiziario 2018 di cui, sig. Presidente, Le chiedo di dichiarare l'apertura.

ALLEGATI


Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello

01/01/2017 - 31/12/2017

	ATTIVITA'	TOT.
1	ATTINENTI A SENTENZE	823
a)	<i>comunicazioni alla P.G.M. attinenti a sentenze o altri provvedimenti</i>	<i>578</i>
	della C.M.A.	37
	del Tribunale Militare di Verona	179
	del Tribunale Militare di Roma	201
	del Tribunale Militare di Napoli	131
	del T.M.S.	30
b)	<i>esame dei fascicoli</i>	<i>139</i>
	pervenuti dalla C.M.A.	119
	pervenuti dal T.M.S.	20
c)	<i>provvedimenti per le esecuzioni</i>	<i>11</i>
	carcerazioni	5
	scarcerazioni	3
	misure di sicurezza	3
	condono	0
	cumuli	0
	pene accessorie	0
	differimento pena	0
	reintegrazioni nel grado	0
d)	<i>revoche sospensive</i>	<i>0</i>
e)	<i>requisitorie, pareri e richieste varie</i>	<i>14</i>
f)	<i>esame preventivo e visto sugli atti</i>	<i>81</i>
2	IMPUGNAZIONI	6
	appelli	5
	ricorsi	1
	revisioni	0
3	AVOCAZIONI	0
	avocazioni delle indagini ai sensi dell'art. 372	0
	avocazioni delle indagini ai sensi degli artt. 409 c.3 e 412 c.2	0
4	PARTECIPAZIONI A UDIENZE	94
	presso la Corte Militare di Appello - Dibattimento	49
	presso la Corte Militare di Appello - Camera di Consiglio	34
	presso il Tribunale Militare di Sorveglianza	11
	in sostituzione, ai sensi dell'art. 53 c. 3	0
5	ESECUZIONI	27
	pendenti	16
	sopravvenute	4
	esaurite	7
	rogatorie sopravvenute	0
	rogatorie esaurite	0

Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello


Comparazione anni 2016 - 2017



Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Dati Nazionali


Comparazione anni: 2016 - 2017



Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Distinzione per ufficio


Comparazione anni: 2016 - 2017



Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Flussi di lavoro - Distinzione per ufficio

Anno 2017



Flussi di lavoro - Dati Nazionali

Pendenti al 1° gennaio	765	Esauriti con rito speciale	29
Sopravvenuti noti	1122	Esauriti per competenza ad altra Autorità Giudiziaria	56
Sopravvenuti ignoti	283	Altrimenti esauriti	54
Esauriti con richiesta di archiviazione	920	Pendenti al 31 dicembre	828
Esauriti con richiesta di giudizio ordinario	337		

Tempi medi di definizione dei procedimenti

Dati Nazionali

Tempi medi per la richiesta di rinvio a giudizio:


Anno 2016	Anno 2017
256 giorni	262 giorni

Tempi medi per la richiesta di archiviazione:


Anno 2016	Anno 2017
147 giorni	121 giorni

Tempi medi di definizione dei procedimenti distinti per ufficio

Richiesta di rinvio a giudizio



Richiesta di archiviazione



Procure Militari della Repubblica


	Numero complessivo delle iscrizioni nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (Mod. 45)		Procedimenti provenienti dal registro Mod. 45 successivamente iscritti nel registro generale notizie di reato (Mod. 21)	
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017
Procura Militare di Verona	312	417	21	20
Procura Militare di Roma	823	728	10	7
Procura Militare di Napoli	1181	1539	35	46

Procedimenti con adozione di provvedimenti relativi alla giurisdizione

	Numero dei procedimenti trasmessi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria		Numero dei procedimenti trasmessi all'Autorità Giudiziaria Militare dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria	
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2017
Procura Militare di Verona	11	14	/	8
Procura Militare di Roma	37	31	/	1
Procura Militare di Napoli	12	8	1	/

Procure Militari della Repubblica

Numero complessivo degli anonimi pervenuti ed iscritti a mod. 46



Dato Nazionale del 2016: **624**

Dato Nazionale del 2017: **549**

Procedimenti scaturiti da segnalazioni anonime

Procura Militare di Verona

Titolo di reato	2016		2017	
	Noti	Ignoti	Noti	Ignoti
Insubordinazione con minaccia ed ingiuria	1	0	1	1
Percosse	0	0	1	0
Truffa militare	3	0	3	0
Violata consegna aggravata	1	0	3	1
Diffamazione militare aggravata	0	0	1	0
Peculato militare	4	0	0	0
TOTALE	9	0	9	2

Procura Militare di Roma

Titolo di reato	2017		2017	
	Noti	Ignoti	Noti	Ignoti
Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri	1	0	0	0
Ingiuria ad inferiore	1	0	0	0
Truffa militare	6	9	6	6
Violata consegna aggravata	1	0	1	0
Diffamazione militare aggravata	3	1	0	4
Peculato militare	1	0	3	0
Simulazione di infermità	0	0	1	0
TOTALE	13	10	11	10


Procura Militare di Napoli

Titolo di reato	2016		2017	
	Noti	Ignoti	Noti	Ignoti
Abbandono di posto	1	0	0	0
Ingiuria o minaccia ad inferiore	0	0	1	0
Truffa militare	2	0	1	0
Simulazione di infermità	2	0	0	0
Diffamazione militare aggravata	0	1	1	0
TOTALE	5	1	3	0

Militari iscritti nel registro degli indagati

Suddivisione per categorie

Confronto 2016 - 2017



	ANNO 2016	ANNO 2017
Aeronautica Militare	111	121
Arma dei Carabinieri	672	633
Esercito Italiano	412	423
Guardia di Finanza	152	126
Marina Militare	106	127
Altri	4	1
<i>Tot.</i>	1457	1431

Numero di militari iscritti nel registro degli indagati

Confronto 2016 2017

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017

REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE							
<i>Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio</i>	0	0	0	1	0	0	0 1
<i>Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina; possesso mezzi spionaggio</i>	0	0	1	0	0	0	1 0
<i>Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio</i>	0	1	0	0	0	0	0 1
<i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - istigazione od offerta</i>	0	0	0	1	0	0	0 1
<i>Soppressione, distruzione, sottrazione di atti, documenti (art. 85 c.p.m.p.)</i>	0	1	0	0	0	0	0 1
<i>Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio</i>	0	0	0	1	0	0	0 1
<i>Vilipendio alla nazione italiana</i>	0	0	0	0	2	0	2 0
<i>Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate</i>	0	2	1	2	3	0	4 4

REATI CONTRO LA PERSONA							
<i>Diffamazione</i>	20	25	49	20	12	12	81 57
<i>Ingiuria</i>	10	11	28	26	2	8	40 45
<i>Lesione personale</i>	3	8	17	5	1	2	21 15
<i>Lesione personale grave o gravissima</i>	1	0	0	0	0	0	1 0
<i>Minaccia</i>	2	8	10	3	0	1	12 12
<i>Percosse</i>	6	10	7	7	2	1	15 18

VERONA

ROMA

NAPOLI

TOTALE

2016 2017

2016 2017

2016 2017

2016 2017

REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA								
<i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio</i>	47	39	56	52	25	37	128	128
<i>Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella</i>	0	0	16	0	1	0	17	0
<i>Abuso nel lavoro nelle officine o in altri laboratori militari</i>	0	0	2	0	0	0	2	0
<i>Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri</i>	1	0	1	1	0	0	2	1
<i>Acquisto o ritenzione di effetti militari</i>	6	4	10	9	3	5	19	18
<i>Allontanamento illecito</i>	3	11	3	4	3	1	9	16
<i>Attività sediziosa</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Danneggiamento colposo di edifici militari</i>	0	0	0	10	0	0	0	10
<i>Danneggiamento di edifici militari</i>	2	2	0	0	0	1	2	3
<i>Diserzione</i>	9	24	17	14	15	29	41	67
<i>Diserzione immediata</i>	0	0	0	0	0	3	0	3
<i>Disobbedienza</i>	14	16	26	20	10	15	50	51
<i>Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari</i>	132	188	19	60	0	2	151	250
<i>Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare</i>	4	6	7	4	6	5	17	15
<i>Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare</i>	1	3	14	21	21	37	36	61
<i>Distruzione o deterioramento di cose mobili militari</i>	13	12	87	78	25	17	125	107
<i>Divulgazione di notizie segrete o riservate</i>	0	0	2	3	2	3	4	6
<i>Forzata consegna</i>	1	4	4	0	2	1	7	5
<i>Insubordinazione con minaccia o ingiuria</i>	25	32	26	25	20	15	71	72
<i>Insubordinazione con violenza</i>	2	1	3	1	2	4	7	6

VERONA

ROMA

NAPOLI

TOTALE

2016 2017

2016 2017

2016 2017

2016 2017

segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA

<i>Istigazione di militari a disobbedire alle leggi</i>	1	0	0	1	0	2	1	3
<i>Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri</i>	2	0	1	0	2	1	5	1
<i>Minaccia o ingiuria a un inferiore</i>	15	16	16	17	17	12	48	45
<i>Omessa esecuzione di un incarico</i>	0	0	1	1	1	0	2	1
<i>Omessa presentazione in servizio</i>	1	10	10	6	5	4	16	20
<i>Omesso uso di mezzi per limitare il danno in caso d'incendio</i>	0	0	4	0	0	0	4	0
<i>Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo</i>	0	0	7	1	1	0	8	1
<i>Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile</i>	0	0	0	2	0	0	0	2
<i>Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare</i>	0	0	1	1	21	23	22	24
<i>Procurata infermità per sottrarsi permanentemente al servizio militare</i>	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare</i>	0	1	0	0	0	0	0	1
<i>Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione</i>	1	0	0	0	0	0	1	0
<i>Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio</i>	0	1	0	0	0	1	0	2
<i>Simulazione d'infermità</i>	24	22	16	18	0	0	40	40
<i>Ubriachezza in servizio</i>	5	5	14	6	1	2	20	13
<i>Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale</i>	0	0	1	0	0	0	1	0
<i>Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione contenuto comunicazioni</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Violazione dovere del comandante di abbandonare per ultimo nave o aeromobile</i>	0	0	0	1	0	0	0	1
<i>Violenza contro un inferiore</i>	6	6	14	4	4	7	24	17

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017

REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE							
<i>Appropriazione cose smarrite o avute per errore o caso fortuito</i>	2	0	1	0	0	0	3 0
<i>Appropriazione indebita</i>	0	2	3	2	0	0	3 4
<i>Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza</i>	7	8	8	5	4	2	19 15
<i>Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento</i>	1	2	0	1	0	0	1 3
<i>Furto militare</i>	8	8	6	14	5	3	19 25
<i>Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare</i>	0	2	1	0	8	5	9 7
<i>Malversazione a danno di militari</i>	1	0	0	0	0	0	1 0
<i>Peculato militare</i>	6	8	13	14	19	16	38 38
<i>Ricettazione</i>	0	0	3	3	0	0	3 3
<i>Truffa e truffa ai danni dell'Amministrazione Militare</i>	29	62	62	57	197	66	288 185

REATI DI FALSO							
<i>Falso in fogli di licenza, di via e simili</i>	1	2	0	1	3	0	4 3
<i>Usurpazione di decorazioni o distintivi militari</i>	0	0	11	0	0	0	11 0

TOTALE							
	412	563	600	525	445	343	1457 1431

**REATI SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.
A FRONTE DEI QUALI SONO STATI ADOTTATI NEL 2017
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI STATO
NEI CONFRONTI DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE**

FATTISPECIE	NUMERO
Abuso d'ufficio	1
Appropriazione indebita	1
Associazione a delinquere	1
Atti osceni in luogo pubblico	3
Atti persecutori	1
Atti sessuali con minorenne	2
Calunnia	6
Calunnia aggravata	1
Circonvenzione di incapace	2
Commercio e contraffazione di valori bollati	1
Concussione e peculato	18
Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio	5
Danneggiamento	4
Detenzione di materiale pedopornografico	3
Detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio	14
Detenzione illecita di sostanze stupefacenti	2
Detenzione illecita di arma e ricettazione	1
Evasione fiscale	1
Falsità ideologica/materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico	27
Falsità materiale commessa da privato in atto pubblico	2
Favoreggiamento	2
Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e falsità in scrittura privata	2
Fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona	1
Furto	20
Guida sotto l'influenza dell'alcool	47
Indebito utilizzo di carte di credito	1
Ingiuria e diffamazione	4
Istigazione alla corruzione	1
Lesioni personali	23
Maltrattamenti in famiglia	14
Mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice	1
Minaccia	1
Minaccia a pubblico ufficiale	2
Omicidio colposo	6
Omissione di soccorso	2
Percosse	1
Produzione, traffico e detenzione di stupefacenti e sostanze psicotrope	2
Raccolta abusiva di scommesse sportive	1
Ricettazione	2

Resistenza a pubblico ufficiale aggravata e rifiuto di indicazioni sulla propria persona	2
Sfruttamento della prostituzione	1
Simulazione di reato	1
Tentata estorsione	2
Tentato furto	2
Truffa - Abuso d'ufficio	20
Violazione degli obblighi di assistenza familiare	7
Violenza sessuale	12
Violenza privata	1
Totale	277

Fonte: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Divisione Disciplina

**PROCEDIMENTI PENALI DEFINITI NEL 2017
(GUARDIA DI FINANZA)**

Procedimenti per reati previsti dal C.P.M.P. e altre Leggi speciali (L.1383/41) innanzi all'A.G. Militare	Ufficiali	Personale I.S.A.F.
ARCHIVIAZIONE	5	28
ASSOLUZIONE	1	7
CONDANNE		2
PATTEGGIAMENTO		1
PROSCIoglimento		6
TOTALE	6	44

Procedimenti penali innanzi all'A.G. Ordinaria	Ufficiali	Pe.I.S.A.F.
A. Per reati contro la Pubblica Amministrazione		
ARCHIVIAZIONE	26	40
ASSOLUZIONE		10
CONDANNE	1	18
PATTEGGIAMENTO	1	3
PROSCIoglimento		5
TOTALE	28	76
B. Per altri reati		
ARCHIVIAZIONE	10	218
ASSOLUZIONE		71
CONDANNE		32
PATTEGGIAMENTO	1	9
PROSCIoglimento	1	82
TOTALE	12	412

SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE ALL'ESITO DEI PROCEDIMENTI PENALI

Innanzi all'A.G. Militare	Ufficiali	Pe.I.S.A.F.
SOSPENSIONE DISCIPLINARE		4
PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE		1
IN CORSO SVOLGIMENTO VALUTAZIONI AMBITO DISCIPLINA DI CORPO	1	
ATTESA VALUTAZIONI DALLA SCALA GERARCHICA	1	
ARCHIVIAZIONE	4	//
TOTALE	6	5

Innanzi all'A.G. Ordinaria	Ufficiali	Pe.I.S.A.F.
A. Per reati contro la Pubblica Amministrazione		
RIMPROVERO	1	
IN CORSO SVOLGIMENTO VALUTAZIONI AMBITO DISCIPLINA DI CORPO	2	
ATTESA DECISIONE SU PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE	1	
ATTESA VALUTAZIONI DALLA SCALA GERARCHICA	1	
SOSPENSIONE DISCIPLINARE	//	1
PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE	1	22
ARCHIVIAZIONE	22	9
TOTALE	28	23
B. Per altri reati		
RICHIAMO		10
RIMPROVERO		24
CONSEGNA SEMPLICE		36
CONSEGNA DI RIGORE		19
IN CORSO SVOLGIMENTO VALUTAZIONI AMBITO DISCIPLINA DI CORPO	2	
SOSPENSIONE DISCIPLINARE		26
PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE		30
ATTESA VALUTAZIONI DALLA SCALA GERARCHICA	2	//
INCHIESTA DI STATO IN CORSO		//
ARCHIVIAZIONE	8	
TOTALE	12	145

Fonte: Comando Generale della Guardia di Finanza

STATO DELL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE PER CRIMINI DI GUERRA

1. KUSTERER Wilhelm Ernst

A) P.M. Verona - **Marzabotto** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **07.10.2008**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Procura Generale Karlsruhe: rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*
- *Il Ministero della Giustizia italiano in data 12.11.2013 ha comunicato che l'Autorità giudiziaria tedesca, con decreto in data 12.08.2013, ha dichiarato inammissibile l'esecuzione in Germania della pena*

B) P.M. Roma - **San Terenzo - Vinca** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **05.07.2011**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Procura Generale di Karlsruhe: rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*
- *Emesso decreto dalle autorità tedesche con cui si nega l'esecuzione della pena in Germania*

2. LUHMANN Alfred

P.M. VR e successivamente P.G.M. Roma - **Monchio - Valluciole** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **12.03.2014**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Procura Generale di Stato di Celle, rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*

3. ODENWALD Helmut

P.G.M. Roma - **Monchio - Monte Morello e Valluciole** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **11.07.2015**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*

4. RISS Johann Robert

P.M. Roma - **Padule di Fucecchio** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **17.03.2013**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Procura Generale di Monaco di Baviera: rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*
- *Emesso decreto dalle autorità tedesche con cui si nega l'esecuzione della pena in Germania*

5. SOMMER Gerhard

P.M. Roma - **S. Anna di Stazzema** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **08.11.2007**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Procura Generale di Amburgo: rifiuto estradizione*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*

6. STARK Wilhelm Karl

P.M. VR e successivamente P.G.M. Roma - **Monchio - Valluciole** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **02.12.2011**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Procura Generale di Monaco: comunica che è possibile effettuare la consegna solamente se il condannato la accetta per iscritto, dopo essere stato informato dei suoi diritti;*
- *Inoltrata richiesta di esecuzione della pena in Germania*

7. STORK Alfred

P.M. Roma - **Cefalonia** - ergastolo

Data di irrevocabilità della sentenza: **14.10.2014**

- *Emesso mandato di arresto europeo*
- *Corrispondenza in corso con la Germania relativamente all'esecuzione del MAE*

